

**Cassazione penale, sez. IV, 30/09/2016
(ud. 30/09/2016, dep.19/10/2016), n. 44325**

IN FATTO

S.G. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando quella di primo grado, lo ha riconosciuto colpevole del reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale (investimento del pedone P.V.D.), riconoscendogli peraltro l'attenuante del risarcimento del danno con giudizio di equivalenza, confermando la condanna a mesi sei di reclusione (fatto del (OMISSIS)).

Con il ricorso ei-eerrstrrer, con il primo motivo, si lamenta la violazione di legge con riferimento alla omessa declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, sul rilievo che il giudicante aveva immotivatamente escluso il giudizio di prevalenza della circostanza attenuante ex art. 62 c.p., n. 6, con la conseguente applicabilità delle disposizioni in materia di prescrizione vigenti all'epoca del fatto, antecedente all'entrata in vigore della L. 5 dicembre 2005, n. 251.

Con il secondo motivo lamenta il vizio di motivazione con riferimento al giudizio di responsabilità sostenendo che la sentenza impugnata non aveva operato un giudizio contro fattuale, trascurando circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione.

Con lo stesso motivo si duole della eccessività della pena.

E' stata depositata memoria difensiva a sostegno del ricorso.

IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.

Il ricorrente, censurando il giudizio di comparazione delle circostanze operato dai giudici di merito, si duole, con il primo motivo, dell'omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

Il motivo è inammissibile.

Il giudizio sulla comparazione delle circostanze è satisfattivamente motivato. Basta ricordare che il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti (art. 69 c.p.) è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio deve essere certamente motivato, ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudicante circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Ciò vale anche per il giudice di appello il quale - pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante- non è tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia indicazione di quelli ritenuti rilevanti e di valore decisivo, rimanendo

implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta confutazione (Sez. 3, n. 19441 del 27 gennaio 2012, Marozzi).

Qui il giudice di appello ha evidenziato, innanzitutto lo scarso rilievo ai fini della comparazione globale ex art. 69 c.p., dell'avvenuto risarcimento del danno, corrisposto dalla compagnia assicuratrice dell'imputato e la pericolosità sociale del prevenuto, già gravato da precedente condanna. E' stato, inoltre, sottolineato che la pena era stata determinata nei limiti edittali, presentandosi così del tutto congrua in una valutazione complessiva delle circostanze di cui all'art. 133 c.p.: tale ragionamento non merita censure in questa sede.

Coerente a tale conclusione è il rigetto della eccezione di prescrizione, atteso che, con l'indicato bilanciamento delle circostanze il termine di prescrizione del reato previsto dall'art. 589 c.p., secondo la normativa antecedente la L. cd. Cirielli, applicabile *ratione temporis*, è di 15 anni (v. artt. 157 e 160 c.p. nella formulazione previgente).

Anche il secondo motivo, che censura il giudizio di responsabilità, è manifestamente infondato, a fronte di una doppia conforme sentenza di condanna e, in particolare, di una sentenza di appello che fornisce una adeguata ricostruzione dell'incidente e della relativa responsabilità, oltre che una motivata spiegazione del trattamento dosimetrico.

Va ricordato in premessa che la Corte di merito ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto applicabili nella *subiecta materia*, correttamente richiamando le norme, generiche e specifiche, che presidono il comportamento del conducente del veicolo ed il dovere di attenzione che grava sullo stesso teso all'avvistamento del pedone, anche per la prevenzione di eventuali comportamenti irregolari dello stesso pedone, idonei ad escludere il nesso di causalità solo quando configurino, in considerazione delle caratteristiche presentate una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista nè prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l'evento (cfr. art. 41 c.p., comma 2) (v. da ultimo, Sez. 4, n. 33207 del 2 luglio 2013, Corigliano, Rv. 255995).

Nello specifico, il giudice ha ricostruito puntualmente le circostanze dell'incidente (qui certamente non rinnovabili in fatto) ed evidenziato che se il conducente del mezzo avesse tenuto conto delle condizioni ambientali che richiedevano una velocità modestissima e non avesse superato il limite massimo di velocità previsto nella zona, sarebbe stato in grado di arrestare immediatamente il veicolo per garantire al pedone di attraversare sulle strisce zebra.

In questa prospettiva, il giudicante ha fatto corretta applicazione del principio consolidato di questa Corte, secondo il quale, in materia di incidenti da circolazione stradale, l'accertata sussistenza di una condotta antigiuridica di uno degli utenti della strada con violazione di specifiche norme di legge o di precetti generali di comune prudenza non può di per sè far presumere l'esistenza della causalità tra il suo comportamento e l'evento dannoso, che occorre sempre provare e che si deve escludere quando sia dimostrato che

l'incidente si sarebbe ugualmente verificato senza quella condotta o è stato, comunque, determinato esclusivamente da una causa diversa: ciò perchè, per poter affermare la responsabilità, occorre non solo la causalità materiale tra la condotta e l'evento dannoso, ma anche la c.d. causalità della colpa ossia la dimostrazione del nesso in concreto tra la condotta violatrice e l'evento (v. Sez. 4, n. 27735 del 18 maggio 2011, Mercurio).

La tesi difensiva, basata essenzialmente sulla manifesta illogicità in ordine al giudizio controfattuale, palesandosi del tutto generica, è destituita di fondamento.

Parimenti inammissibile la censura sul trattamento sanzionatorio, essendo stata la pena irrogata nel minimo edittale.

Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e da ciò deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè del versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in considerazione dei motivi dedotti, stimasi equo fissare, anche dopo la sentenza della Corte Cost. n. 186 del 2000, in Euro duemila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2016